

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER LE USCITE DIDATTICHE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI NELL’EX PROVINCIA DI TRIESTE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025 e 2025/2026.

CIG B017FE6F34

Allegati:

Allegato A - Elenco scuole dell’infanzia comunali

Allegato B - Determinazione dirigenziale n. 2165/2023 recante il calendario scolastico ed educativo 2023/2024 e le disposizioni per l'apertura del servizio

Allegato C - Patto d'Integrità

Allegato D - Codici di Comportamento

Art. I OGGETTO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto dei bambini (dai tre ai sei anni d'età) delle scuole dell'infanzia comunali di cui all'allegato A) al presente capitolato, finalizzato all'effettuazione delle uscite didattiche descritte al comma seguente per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/2026.

2. Il servizio prevede indicativamente n. **62 uscite didattiche** da effettuarsi nell'ambito del **territorio dell'ex Provincia di Trieste (Comuni di Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico, Duino-Aurisina)**, con rientro a scuola al più tardi **entro le ore 16.00**; 52 di queste uscite prevedono al massimo **55 passeggeri** (tra bambini e adulti accompagnatori) e le restanti 10 al massimo **70 passeggeri** (tra bambini e adulti accompagnatori).

3. Ogni singola uscita potrà essere effettuata indicativamente in un raggio massimo di 25 km.

4. Si stima che la durata media delle uscite sia di circa 4 ore e la percorrenza media di circa 20 km comprensivi dell'andata e del ritorno.

5. Di norma, il servizio prevede sia l'andata che il ritorno; in casi eccezionali, previa tempestiva comunicazione da parte della scuola interessata, potrà essere richiesto il solo servizio di andata.

Art. 2 DURATA

1. L'appalto avrà la durata di 3 anni scolastici: 2023/24, 2024/25 e 2025/2026.

2. Nell'anno scolastico 2023/2024, il servizio dovrà essere svolto indicativamente nel mese di **gennaio** e nel periodo **febbraio/giugno** nelle giornate dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico stabilito annualmente dalle competenti autorità regionali.

3. Negli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, il servizio dovrà essere svolto indicativamente nel periodo dal **10 ottobre al 15 dicembre** e nel periodo **marzo/giugno** di ciascun anno, nelle giornate dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico stabilito annualmente dalle competenti autorità regionali.

Art. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Per l'anno scolastico 2023/24, la Stazione Appaltante, prima dell'avvio del servizio, trasmetterà all'appaltatore la programmazione di massima del servizio, sulla base delle richieste pervenute dalle scuole per l'anno scolastico di riferimento.

2. Per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, entro il mese di settembre, la Stazione Appaltante trasmetterà all'appaltatore la programmazione di massima del servizio, sulla base delle richieste pervenute dalle scuole per l'anno scolastico di riferimento.

3. L'appaltatore dovrà essere in grado di garantire, nello stesso giorno, servizi di trasporto per un numero massimo di 90 bambini e 8 adulti accompagnatori;

4. Le uscite programmate potranno essere sospese dalla scuola nei seguenti casi:

- per motivi organizzativi: in tal caso, la scuola dovrà comunicare alla ditta appaltatrice la sospensione del servizio con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso;

- causa maltempo: in tal caso, la scuola dovrà comunicare alla ditta appaltatrice la sospensione entro le ore 10.30 del giorno antecedente l'uscita programmata.

In entrambi i casi, la ditta appaltatrice deve garantire, salvo oggettivi e comprovati motivi, lo svolgimento di un'uscita sostitutiva da concordarsi con la scuola, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

5. Le uscite didattiche potranno anche essere annullate definitivamente dalla singola scuola per i motivi di cui al comma 4 e secondo i termini ivi previsti.

6. In mancanza del preavviso di cui al comma 4, l'uscita si considera come effettuata e la ditta appaltatrice non è tenuta a recuperare l'uscita in altra data.

Art. 4

OBBLIGHI ED ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE

1. Tutti i mezzi impiegati per il servizio oggetto del presente appalto dovranno essere utilizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (*Nuovo Codice della Strada*).

2. Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto dovranno inoltre essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico e con caratteristiche costruttive e funzionali tali da consentire il regolare espletamento del servizio in parola.

3. I mezzi dovranno essere perfettamente efficienti, privi di vizi o difetti di funzionamento, puliti e in ordine. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di visionarli a propria discrezione durante tutto il periodo di vigenza contrattuale.

4. La ditta è tenuta a presentare, in sede di presentazione del preventivo, l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio medesimo, con l'indicazione della capienza massima e della categoria di appartenenza (M2 o M3) per ciascun mezzo. Eventuali sostituzioni dei mezzi, in corso di esecuzione contrattuale, dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante entro 10 giorni.

5. Ai mezzi impiegati nello svolgimento del servizio si applica quanto previsto dall'allegato 1, punto E, lett. a) del Decreto Ministeriale della Transizione Ecologica dd. 17.06.2021 e pubblicato nella GU del 02.07.2021 n. 157 - *Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione e noleggio di autobus (categoria M2 e M3)*. Al fine della verifica del rispetto dei suddetti criteri, dovrà essere prodotta alla Stazione Appaltante, in sede di presentazione

del preventivo, la documentazione richiesta dal citato allegato 1, punto E), lettera a) del suddetto decreto.

6. La ditta appaltatrice ha l'obbligo di:

- programmare il servizio individuando i percorsi più idonei a garantire la massima efficienza con la minor spesa possibile
- fornire alla Stazione Appaltante su richiesta, ogni informazione tendente ad accertare il possesso delle caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e l'ottimizzazione del servizio
- comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e il recapito telefonico di uno o più responsabili referenti per la gestione del servizio in oggetto e dei rapporti con la Stazione Appaltante medesima. I referenti dovranno garantire la propria reperibilità telefonica nei giorni e negli orari dei trasporti per i casi di emergenza o di imprevisti

7. All'occorrenza, alla ditta appaltatrice potrà essere richiesto di mettere a disposizione mezzi dotati di pedana idonei al trasporto di persone con disabilità. Nel caso in cui l'appaltatore non sia in grado di garantire la messa a disposizione di tali mezzi, i servizi per i quali tali mezzi risultano necessari potranno essere affidati ad altro operatore.

Art. 5

PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE

1. Il personale impiegato dalla ditta appaltatrice per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato deve essere in possesso della patente di guida di idonea categoria, con relativa C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente), come previsto dal D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 "*Nuovo Codice della Strada*", nonché dei requisiti tecnico-professionali prescritti per effettuare il servizio richiesto.

2. Il personale addetto alla guida deve essere:

- munito di distintivo di riconoscimento, riportante le proprie generalità e la denominazione della ditta appaltatrice del servizio
- dotato di telefono cellulare idoneo alla conversazione durante la guida, che possa essere utilizzato sia per lo svolgimento ordinario del servizio sia in caso si verifichi un'emergenza, che comporti la necessità di contattare con immediatezza la ditta appaltatrice o la Stazione Appaltante

3. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti devono:

- rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada

- rispettare i limiti di velocità e comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale
- rispettare il numero dell'utenza massima consentita, escludendo la possibilità di effettuare il servizio di trasporto in piedi
- non assumere bevande alcoliche o sostanze psicotiche
- non fumare a bordo del mezzo
- non permettere l'accesso al mezzo a persone estranee al servizio, ad eccezione di quelle autorizzate dalla Stazione Appaltante
- non abbandonare il veicolo: in caso di incidenti o per problemi di varia natura, devono richiedere ed aspettare i soccorsi
- collaborare con gli adulti accompagnatori affinché gli alunni, durante il viaggio, mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di vario genere
- non utilizzare il cellulare in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa vigente
- mantenere un comportamento decoroso e irreprensibile, corretto e riservato verso gli utenti, le autorità e i cittadini
- collaborare con gli adulti accompagnatori per regolare la salita e la discesa dei minori trasportati, nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza, al fine di evitare ogni possibilità di pericolo per i minori

4. I conducenti non possono:

- raccogliere e far scendere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti
- deviare il percorso per esigenze personali

5. I conducenti devono mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui vengano a conoscenza in dipendenza del servizio, dandone, comunque, comunicazione alla ditta appaltatrice, che provvederà a comunicarli per iscritto alla Stazione Appaltante, ove tali fatti e circostanze possano compromettere il buon andamento del servizio.

6. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del personale addetto motivatamente non gradito in ragione dell'effettuazione del servizio, il quale personale potrà controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. In caso di motivata conferma della posizione della Stazione Appaltante, l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente, e comunque entro 10 giorni, il personale contestato.

7. Per tutto il personale impiegato, la ditta appaltatrice s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 25bis del D.P.R. n. 313/2002 introdotte dall'art. 2 del D.Lgs n. 39

dd. 04.03.2014 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”.

Art. 6

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'affidatario s'impegna ad applicare al personale impiegato nell'appalto le disposizioni normative vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, applicando, nei confronti del suddetto personale, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, il vigente C.C.N.L. *per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate*, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del citato art. 11 del D.Lgs n. 36/2023.
2. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
3. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. L'appaltatore provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
5. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.
6. In caso di violazione dei predetti impegni, viene effettuata una ritenuta sui certificati di pagamento e sulla garanzia definitiva, mediante la quale la Stazione Appaltante ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori o, per conto di essi, all'ente assicurativo quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.
7. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

Art. 7

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, facendo ricorso al Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia e Appalti FVG, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006.

2. Le prestazioni oggetto del presente appalto potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le variazioni saranno calcolate sulla base del costo orario del servizio che verrà indicato nel preventivo di spesa.

3. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio oggetto dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, così come previsto dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

Art. 8

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. L'appaltatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti di ordine generale: si applicano gli articoli 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023
- b) Requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 100 del D.Lgs n. 36/2023
- c) Capacità tecnica e professionale: l'aver eseguito, nel triennio 2020/2022, contratti analoghi a quello oggetto dell'affidamento di cui trattasi, anche a favore di soggetti privati.

Art. 9

RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. Qualsiasi responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Stazione Appaltante e a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico della ditta appaltatrice.

2. La ditta appaltatrice è unica responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di circolazione stradale e di trasporto di persone e cose.

3. La ditta s'impegna a produrre, prima dell'avvio del servizio, la polizza responsabilità civile auto (R.C.A.) stipulata con assicuratore autorizzato dall'IVASS ad esercitare il ramo RC

Auto, e con autorizzazione regolarmente in vigore alla data dell'avvio del servizio oggetto del presente appalto, per un massimale minimo unico di Euro 25.000.000,00.-.

4. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama altresì l'art. 1681 c.c..

Art. 10

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

1. All'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.

2. In materia di subappalto, si applica l'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023, pena la risoluzione del contratto.

Art. 11

GARANZIE DEFINITIVE

1. L'appaltatore deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4 del D.Lgs n. 36/2023 nella misura ivi prevista.

2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del D.Lgs n. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

3. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente capitolato. In caso di ritenuta, l'appaltatore sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.

4. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente capitolato sul corrispettivo d'appalto.

5. La garanzia di cui al comma 1 verrà restituita al termine dell'appalto qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.

6. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 12
PENALITA'

1. Per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore penali giornaliere comprese fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale, al netto dell'IVA, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

2. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare, per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:

- abbandono, anche temporaneo del mezzo, durante lo svolgimento del servizio in violazione dell'art. 6, comma 3: euro 500,00.-
- arrivo del mezzo con ritardo rispetto all'orario previsto per la partenza: fino ad euro 250,00.-, a seconda dell'entità del ritardo: qualora il ritardo comporti l'impossibilità per la scuola di effettuare l'uscita programmata, il trasporto non potrà essere addebitato alla Stazione Appaltante, fermo restando il pagamento della citata penale
- condotta del conducente potenzialmente pericolosa per l'incolumità e la salute dei passeggeri: euro 500,00.-
- mancata sostituzione del personale non gradito alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 6, comma 6 entro il termine di 10 giorni: euro 200,00.-
- mancata osservanza nei rapporti con l'utenza di un contegno adeguato all'età dell'utenza stessa: euro 150,00.-.

3. L'applicazione delle penalità, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.

4. L'entità delle penali non potrà, in ogni caso, superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

5. Le penalità verranno applicate mediante ritenuta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.

6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.

Art. 13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2 del D. Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 122.

2. Il contratto si considera risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:

- l'importo totale delle penalità supera il 10% dell'importo contrattuale
- inadempienze reiterate
- violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti del servizio o di altri terzi e dei lavoratori addetti al servizio
- ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore. Non sono considerate cause di forza maggiore gli scioperi e le agitazioni sindacali
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro di cui all'art. 7
- inosservanza delle norme in materia di subappalto richiamate dall'art. 13, comma 2
- mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Nei casi di cui al comma 2 la Stazione Appaltante comunica alla ditta appaltatrice, via pec o a mezzo lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando la data dalla quale la risoluzione produce i propri effetti.

4. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 14
PATTO D'INTEGRITA'

1. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

Art. 15
**OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
PUBBLICI E DELL'ART. 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.**

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi

di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, così come successivamente modificato e nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.

2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

ART . 16

Stipulazione del contratto

1. La Stazione Appaltante, dopo aver proceduto alle prescritte verifiche sul possesso dei requisiti richiesti, procederà alla stipulazione del relativo contratto secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs n. 36/2023.

Art. 17

SPESE

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'IVA, è a totale carico dell'appaltatore.

Art. 18

PAGAMENTO

1. Con riferimento agli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare documentazione contabile, che andrà trasmessa alla Stazione Appaltante, in due tranches annuali:

- la prima, alla fine del mese di gennaio di ciascuno dei due anni scolastici di riferimento
- la seconda, alla fine del mese di luglio di ciascuno dei due anni scolastici di riferimento.

Con riferimento all'anno scolastico 2023/24, il pagamento avverrà, invece, in un'unica tranche alla fine del mese di luglio.

2. Dalla documentazione contabile di cui al comma 1 dovrà risultare l'evidenza degli eventuali servizi di trasporto previsti e non effettuati per i motivi di cui all'art. 3.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

4. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a:

COMUNE DI TRIESTE
Codice Univoco Ufficio **B87H10**
Piazza Unità d'Italia 4
34121 TRIESTE

e dovranno essere intestate a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento antepoendo al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

5. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra. I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

6. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria. In caso di raggruppamenti di imprese sarà cura e obbligo di ciascuna impresa componente l'A.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza. I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI. Spetterà alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito all'Amministrazione comunale.

Art. 19 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del D.Lgs n. 36/2023 saranno deferite alla cognizione della competente autorità giudiziaria ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

2. Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 20 NORMA FINALE

1. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PATRIARCA EMILIA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 26/01/2024 12:00:59